



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

1.

RIAPPROVAZIONE      LEGGE REGIONALE

"MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21 'LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA'".

Approvata dalla Commissione nella seduta del 17 febbraio 1995.

Relatore: Michele PIZZICOLI.

- Relazione riesame .
- Parere n. 123/V/Bis.
- Osservazioni C.G. e testo L.R. con a fronte gli emendamenti proposti.

Febbraio, 1995.



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2

## RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"" MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, n.21 " LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA" ""

### RELAZIONE

Questo Consiglio nella seduta del 24.11.94 ha approvato la legge regionale di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n.21 che reca disposizioni quadro in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Il Commissario di Governo con la nota prot. n. 4515/21502 del 23.12.1994, che si allega, ha comunicato che il Governo al riguardo ha mosso i rilievi illustrati nella nota stessa, rinviando la legge a nuovo esame.

La<sup>5</sup> Commissione, nella seduta del 17.02.95, ha preso atto di tali rilievi ed ha formulato gli emendamenti riportati a fronte del testo, mediante i quali ritiene che le censure governative possano ritenersi superate.

In sintesi trattasi di quanto segue:

a) considerato che la legge nr. 21/'92 prevede che le regioni stabiliscono i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio delegando a questi ultimi le relative funzioni amministrative, tra le quali rientra l'approvazione dei regolamenti, e con riferimento alle osservazioni del Governo in merito alla norma di cui all'art.3, comma 1, lett. a), è stato riformulato l'art.5 nel quale vengono esplicitati più dettagliatamente i

criteri cui devono attenersi i comuni nella redazione del regolamento, criteri tra l'altro già contenuti nella legge nr. 21/92;

b) si recepisce l'osservazione del Governo in merito alla norma contenuta nell'art.4 comma 2 prevedendo, nella Commissione consultiva comunale la presenza del rappresentante delle associazioni degli utenti;

c) si recepisce l'osservazione del Governo in merito alla norma contenuta nell'art.6 comma 3 eliminando, fra le categorie degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo dei conducenti, coloro che abbiano esercitato 2attività su base di regolare licenza per almeno 10 anni<sup>n</sup>;

d) si recepisce l'osservazione del Governo in merito alla norma contenuta nell'art.8 comma 3 eliminando, dai requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio, " l'assenza di sanzioni per infrazioni ai regolamenti comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea".

Invito il Consiglio ad approvare la legge come riveniente dagli emendamenti riportati a fronte.

Bari, febbraio 1995

M. Pizzicoli



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

4

## PARERE N. 123/V/BIS

L.R. "Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 'Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea'".

Seduta del 17.02.1995.

Presenti: Tedesco, Albano, Pizzicoli, Dipietrangelo, Savino.

p. la G.R.: Assessore Minischetti, ing. Casatello.

p. la Segreteria Commissione: Mona, Romanazzi.

### LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame la legge regionale riportata in epigrafe;
- vista la nota del Commissario di Governo prot. n. 4515/21502 del 23.12.1994;
- ascoltata la relazione dell'Assessore Minischetti nonchè i chiarimenti tecnici forniti dall'ing. Casatello;
- discusso nel merito come riassunto nella relazione in aula che si intende già da ora integralmente riportata;
- approvate le proposte di emendamenti da sottoporre al Consiglio;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla riapprovazione della legge condizionato all'introduzione degli emendamenti. Designa relatore Pizzicoli.

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al vot:

FAVOREVOLI: Tedesco, Albano, Pizzicoli, Dipietrangelo, Savino.

CONTRARI: //

ASTENUTI: //

Il responsabile della Segreteria  
(Ing. Giovanni Mona)

Il Presidente  
(Dott. Alberto Tedesco)



RACCOMANDATA A MANO S.

*Commissariat del Governo nella Regione Puglia*

PROT. N. 4515/21502

BARI, 23 Dicembre 1994

150/12

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO  
AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif. fono n. 200/4478/PU 110.10.2  
del 22.12.1994)

6P33

OGGETTO: Legge Regionale: "Modalità di attuazione della Legge 15 gennaio 1992, n.21 'Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea'"

Con riferimento alla nota n. 6394 del 30.11.1994, concernente la legge regionale in oggetto indicata, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 900 del 24.11.1994, si comunica che il Governo ha rilevato quanto segue: 1) la norma contenuta nell'art.3, comma 1, lett.a) prevedendo che la Regione deleghi la funzione di approvazione dei regolamenti ai Comuni, che sono i medesimi organi competenti all'emanazione degli stessi, determinando una sostanziale elisione della fase di controllo, e non dettando criteri cui i Comuni devono attenersi nella redazione dei

Ca/

./.



# Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(segue n.4515/21502 del 23.12.1994)

- 2 -

regolamenti stessi, contrasta sia con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall'art.97 della Costituzione sia con la norma contenuta nell'art.4, comma 2, della legge quadro n.21/1992 secondo cui le Regioni devono stabilire i criteri cui i regolamenti redatti dai Comuni devono informarsi; 2) la norma contenuta nell'art.4, comma 2, non prevedendo, nell'ambito della commissione consultiva comunale, la presenza di rappresentanti delle associazioni degli utenti, contrasta con la norma contenuta nell'art.4, comma 4, della citata legge quadro, che richiede tale rappresentanza; 3) la norma di cui all'art.6, comma 3, prevedendo che siano iscritti al ruolo dei conducenti coloro che abbiano esercitato "attività su base regolare licenza per almeno 10 anni", senza ulteriori specificazioni, amplia le categorie degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo, prevista dall'art.6, commi 3 e 7, Legge n.21/1991; 4) la norma contenuta nell'art.8, comma 3, richiedendo a pena di esclusione, che per sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo conducenti occorre non essere incorsi in infrazioni a regolamenti comunali per l'esercizio autoservizi pubblici non di linea, per sua indeterminatezza è suscettibile di violazione ai principi di ragionevolezza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame del Consiglio Regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)

Ca/



LEGGE REGIONALE

"Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n.21 'Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea'".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Servizio di taxi e di noleggio con conducente)

1. La presente legge riguarda i servizi pubblici non di linea individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n.21 e precisamente:

- a) servizio taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicolo a trazione animale;
- b) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicolo a trazione animale.

2. E' escluso dalla presente normativa il servizio di noleggio con conducente e autobus, per il quale continuano ad applicarsi le norme stabilite dal Consiglio regionale nella deliberazione n. 1140 del 5 marzo 1990 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n.448, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

ART. 1

IDEM



ART. 2

Art. 2  
(Commissione consultiva regionale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita, presso l'Assessorato regionale ai trasporti, ai sensi del 4° comma dell'art. 4 della legge n.21 del 1992, la Commissione consultiva regionale operante in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione dei regolamenti, composta da:

- l'Assessore regionale ai trasporti, con funzione di Presidente;
- un dirigente dell'Assessorato regionale ai trasporti;
- un funzionario dell'Ufficio provinciale M.C.T.C. di Bari;
- un rappresentante della sezione regionale dell'U.P.I.;
- un rappresentante della sezione regionale dell'A.N.C.I.;
- un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Puglia;
- un rappresentante delle Associazioni degli utenti o, in mancanza, un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL;
- un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria del settore taxi, se presenti sul territorio regionale;
- un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria del settore noleggio con conducente ed autovetture, se presenti sul territorio regionale.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale ai trasporti.

2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

... 15 gennaio 1992, n. 21 ....

.. e composta da:

Assessore ...  
n. 1 dirigente ....  
n. 1 funzionario ...  
n. 1 rappresentante ...  
n. 1 rappresentante ...  
n. 1 rappresentante ...  
n. 1 rappresentante ...  
... da n. 1 .....  
... 00.SS. ..  
n. 1 rappresentante ...  
n. 1 rappresentante ...



(Testo proposto dalla Commissione)

9

Art. 3  
(Competenze comunali)

1. Sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea:

- a) approvazione dei regolamenti comunali per l'esercizio;
- b) determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo servizio;
- c) approvazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- d) rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- e) vigilanza sulla regolarità dell'esercizio ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adottare nuovo regolamento per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, in conformità alle norme della legge n.21 del 1992 e della presente legge.

3. I Comuni sono tenuti a trasmettere annualmente all'Assessorato regionale ai trasporti una relazione sulle modifiche verificatesi nell'anno nella consistenza e nella tipologia dei veicoli e dei natanti adibiti a esercizio di taxi e di noleggio con conducente.

Art. 4  
(Commissione comunale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita presso il Comune, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n.21 del 1992, una Commissione consultiva per il preventivo parere sui provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente art. 3 e/o attribuite ai sensi della legge quadro n.21 del 1992.

ART. 3

... 15 gennaio 1992, n. 21 ...

ART. 4

... 15 gennaio 1992, n. 21, ...

... 15 gennaio 1992, n. 21 ...



01

(Testo proposto dalla Commissione)

2. Alla composizione della Commissione consultiva comunale e alla individuazione delle modalità di funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta comunale. In ogni caso la Commissione dovrà prevedere la presenza di almeno un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autovetture, se presenti sul territorio comunale e/o regionale.

3. La Commissione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

... n. 1 rappresentante ....

.. e autovetture e di almeno n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti, .....

(SOSTITUIRE L'INTERO ART. 5 CON IL SEGUENTE)

Art. 5  
(Regolamento comunale)

1. Il Regolamento comunale stabilisce, nel rispetto delle norme di cui alla legge n.21 del 1992:

- le modalità di svolgimento del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
- le procedure per il rilascio delle licenze di taxi e delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere le licenze e le autorizzazioni;
- i titoli di preferenza nella assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni;
- le procedure per la determinazione delle tariffe;
- le modalità per il trasferimento delle licenze e autorizzazioni;
- le attribuzioni della Commissione comunale secondo quanto previsto nel precedente art. 4;

Art. 5

(Criteri per la redazione del Regolamento comunale)

1. Il Regolamento <sup>comunale</sup> deve essere redatto in conformità dei criteri di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Il Regolamento comunale deve stabilire:

- le figure giuridiche che possono essere titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio;
- i requisiti necessari per ottenere il rilascio di licenze di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio e, in particolare, l'obbligo dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui al successivo art. 6, del possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, della disponibilità di una rimessa

(Testo proposto dalla Commissione)

- della proprietà o disponibilità di leasing del veicolo;
- le modalità di rilascio da parte del Comune delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio ed in particolare l'obbligo del bando pubblico, il divieto di cumulo di licenze e di autorizzazioni in capo ad un medesimo soggetto, i titoli preferenziali;
  - le condizioni per la trasferibilità delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio;
  - le modalità di svolgimento del servizio ed in particolare il divieto o la facoltà di sosta su area pubblica delle autovetture in servizio di noleggio, la prenotazione dei servizi di noleggio, l'uso di corsie preferenziali, i requisiti necessari per la sostituzione dei titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa nella guida del veicolo;
  - le condizioni specifiche per garantire ai soggetti portatori di handicaps l'accessibilità ai servizi di taxi e di noleggio;
  - le caratteristiche delle autovetture adibite ai servizi di taxi e di noleggio nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei Trasporti;
  - le tariffe da applicare;
  - le attribuzioni della Commissione comunale secondo quanto previsto dal precedente art. 4;
  - l'attività comunale di vigilanza;



- le condizioni di servizio per garantire l'accessibilità ai servizi di taxi e di noleggio da parte dei soggetti portatori di handicaps;
- le procedure da seguire per la decadenza e la revoca delle licenze e delle autorizzazioni;
- l'attività comunale di vigilanza;
- le sanzioni per inadempienze e/o irregolarità nell'espletamento dei servizi.

- le sanzioni per inadempienze e/o irregolarità nell'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio e in particolare le procedure da seguire per la decadenza e la revoca delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio.

Art. 6

(Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. E' istituito, ai sensi dell'art.6 della legge n.21 del 1992, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia, il ruolo di conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. Sono iscritti di diritto nel ruolo di cui al precedente comma 1 i soggetti che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. Nel predetto ruolo sono iscritti, altresì, coloro che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art.116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), abbiano superato l'esame da parte dell'apposita Commissione provinciale di cui al successivo art.7, nonchè coloro che abbiano esercitato l'attività sulla base di regolare licenza o autorizzazione per almeno dieci anni.

ART. 6

... 15 gennaio 1992, n. 21 ...

... servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

(sopprimere)

13



Art.7

(Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio)

ART. 7

1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia è costituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.6 della legge n.21 del 1992, la Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità al servizio di taxi e di noleggio con conducente.

... 15 gennaio 1992, n. 21, ...

2. La Commissione di cui al precedente comma 1 è così composta:

... *el precedente comma* ...

- Presidente della Camera di commercio o suo delegato, con funzione di Presidente;
- un funzionario regionale;
- un funzionario dell'Ufficio provinciale M.C.T.C.;
- un funzionario della Camera di commercio;
- un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autovettura, se presenti sul territorio regionale.

n. 1 funzionario ...

n. 1 funzionario ...

n. 1 funzionario ...

n. 1 rappresentante ...

... provinciale e/o regionale.

Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della Camera di commercio.

3. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.





(Testo proposto dalla Commissione)

- la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le sedute di esame si svolgono con cadenza almeno semestrale e il segretario della Commissione, con un anticipo minimo di 30 giorni, comunica agli interessati, con lettera raccomandata A/R, la data e il luogo della seduta.

5. Il Presidente della Commissione rilascia gli attestati relativi al superamento dell'esame di idoneità al servizio.


Art. 9

(Materie per l'esame di idoneità al servizio)

1. L'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio concernerà la conoscenza delle seguenti materie:

- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale; in particolare: contratti di trasporto, natura e limiti della responsabilità del trasportatore, società commerciali, regolamento del lavoro, sicurezza sociale e regime fiscale;
- gestione commerciale e finanziaria dell'azienda; in particolare: contabilità commerciale, tecniche di gestione di impresa, prezzi e condizioni di trasporto, assicurazione, fatture, agenzie di viaggio;
- geografia fisica e stradale, nonché toponomastica della regione Puglia;
- regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
- collaudo ed immatricolazione, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell'ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli;
- sicurezza stradale; in particolare: disposizioni in materia di

ART. 9



... regolamentazione del lavoro, ..



164

11.

circolazione, prevenzione degli incidenti ed iniziative da assumere in caso di incidenti;

- norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicaps.

Art. 10  
(Norma transitoria)

1. I vigenti regolamenti comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea restano validi fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti comunali predisposti in conformità alla presente legge.

ART. 10

---

CD CT